

REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE DI MILANO-SEZIONE LAVORO  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

5134/00  
N° 1852 CRON.

Il Giudice Unico di Milano, dr.ssa Monica Vitali, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente

ASSEGNATA A SENTENZA  
SENTENZA IL 25.2.10

nella causa nr.5134/00 R.G.L. promossa da :

██████████  
con il Proc.Dom.Avv. Simone Lazzarini

ricorrente

contro

MINISTERO della SALUTE  
con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano

resistente

Fatto

Con ricorso regolarmente notificato, ██████████, nata il ██████████ a ██████████ e residente a ██████████, conveniva in giudizio il Ministero della Salute, esponendo di essere affetta da thalassemia maior e sottoposta perciò a continue trasfusioni di sangue; di aver verosimilmente contratto in tal modo il virus dell'HCV; di aver avanzato in data 6 marzo 1995 domanda per ottenere in benefici della L.210/92; di essere stata sottoposta a visita collegiale in data 20 maggio 1998, a distanza di oltre tre anni dalla domanda, ricevendo la comunicazione dell'esito della visita stessa solo in data 23 marzo 2000; a distanza, quindi, di oltre cinque anni dalla domanda; di aver dovuto proporre per due volte ricorso per decreto ingiuntivo per ricevere la corresponsione della prestazione economica, la prima volta in data 22 marzo 2001 per l'importo di € 44.568,94 a titolo di arretrati maturati dall'1 aprile 1995, primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa, al 31 dicembre 2000 e a titolo di interessi legali dalle singole scadenze al 31 dicembre 2000, la seconda volta per i successivi ratei maturati sino al 30 giugno 2002; di aver ricevuto dall'Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano 3, nel frattempo divenuta competente per l'erogazione della prestazione, i successivi ratei dell'indennizzo maturati dall'1 luglio 2002, senza che lo stesso fosse stato rivalutato anche nella componente rappresentata dalla c.d. indennità integrativa speciale. Ciò premesso, concludeva chiedendo che fosse accertato e dichiarato il suo diritto alla rivalutazione annua per intero dell'indennizzo di cui è titolare inclusa la quota corrispondente all'indennità integrativa speciale, con decorrenza dall'1 luglio 2002; conseguentemente, l'amministrazione convenuta fosse condannata al pagamento in suo favore dei relativi importi; quanto al risarcimento del danno da ritardo, fosse accertato e dichiarato che il comportamento tenuto dal Ministero convenuto è contrario agli obblighi di correttezza, diligenza e buona fede, alle regole di buon andamento della Pubblica Amministrazione e per l'effetto lo stesso fosse condannato a risarcirle il danno non patrimoniale subito, nella misura almeno del 25% degli arretrati complessivamente corrisposti per il periodo dall'1/4/1995 al 15/8/2001 o in quella diversa misura, maggiore o minore, accertata in giudizio, eventualmente determinata in via

M

REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE DI MILANO-SEZIONE LAVORO

equitativa dal giudice, con il riconoscimento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulla somma rivalutata.

Si costituiva ritualmente il Ministero della Salute, concludendo per il rigetto delle domande.

Depositata nota dalla difesa della ricorrente, all'udienza del 25 febbraio 2010 la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo letto in udienza.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Per quanto riguarda, in primo luogo, la pretesa di rivalutazione monetaria dell'indennità integrativa speciale con riferimento ai ratei maturati dopo l'1 luglio 2002, deve essere disattesa l'eccezione di prescrizione quinquennale del credito avanzata dal ministero convenuto, in quanto il termine prescrizione è decennale, e non quinquennale, cioè è lo stesso termine del credito assistenziale di cui la rivalutazione dell'indennità integrativa speciale è una componente.

Nel merito, questo giudicante, anche prima che tale interpretazione ricevesse l'avallo della Corte di Cassazione con la nota decisione 28 luglio 2005 nr.15894, aveva costantemente affermato che la componente dell'indennizzo riconosciuto alla ricorrente e rappresentata dall'indennità integrativa speciale, cioè quella componente dell'indennizzo di cui alla L.324/59 distinta dall'importo fisso, pacificamente rivalutabile secondo il tasso annuale di inflazione programmata, deve essere ritenuta rivalutabile, posto che è venuto meno il meccanismo di adeguamento originariamente previsto dalle disposizioni in materia, per effetto del c.d. taglio della scala mobile. Come sostenuto dalla Corte di Cassazione, "l'indennità integrativa speciale, entrando a far parte dell'indennizzo inteso nella sua globalità, ne ha acquistato tutte le caratteristiche, ivi compresa quella della rivalutabilità secondo il tasso annuale di inflazione programmata, previsto all'art.2 I comma L.210/1992."

Recentemente, con le sentenze 13 ottobre 2009 nr.21703 e 19 ottobre 2009 nr.22112 la Corte di Cassazione si è discostata dalla giurisprudenza costante precedente, negando la rivalutabilità dell'indennità integrativa, sulla base di argomenti di natura letterale e sistematica.

Si tratta di argomentazioni non condivisibili: invero, dal punto di vista letterale, l'utilizzo del termine "integrato" riferito all'indennizzo in rapporto alla "somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale" di cui al II comma dell'art.2 L.210 citata chiarisce come tale somma sia parte essenziale dell'indennizzo, parametrata con il riferimento all'istituto dell'indennità integrativa speciale. D'altro canto, la mancata previsione della rivalutazione annuale della componente di cui al II comma dell'art.2 rispetto all'indennizzo perde di significato, laddove si consideri che il richiamo all'indennità integrativa speciale comportava di per sé l'applicazione di un diverso meccanismo di adeguamento, venuto meno il quale - in conseguenza di un intervento legislativo, il già citato taglio della scala mobile, del tutto estraneo alla disciplina della prestazione assistenziale di cui si discute - resta la necessità di attenuare, se non impedire, gli effetti della svalutazione monetaria sulla quantificazione complessiva del beneficio.

Parimenti fondata è la domanda relativa al c.d. danno da ritardo: come già osservato in alcune decisioni di questo Tribunale e della Corte di Appello di Milano, il ritardo di oltre sei anni nella liquidazione alla ricorrente di una prestazione ricollegata ad una grave malattia contratta per

M

REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE DI MILANO-SEZIONE LAVORO

trasfusione da emoderivati infetti e per di più solo a seguito di due ricorsi per ingiunzione, aggrava il disagio della persona malata che non solo deve affrontare le esigenze della vita senza la disponibilità della somme cui ha diritto, ma anche subire il senso di ingiustizia di un simile comportamento dell'amministrazione pubblica, che neppure ha fornito informazioni sullo stato della domanda amministrativa.

In tale situazione l'esistenza di un danno non patrimoniale, risarcibile in quanto sono stati sacrificati valori costituzionalmente rilevanti alla persona, come il diritto di affrontare una grave malattia con la serenità, quanto meno economica, che lo Stato assicura con una prestazione specificamente riconosciuta in tali casi, deve ritenersi provata in quanto fatto notorio.

Nè osta a tale conclusione il recente intervento della Corte di Cassazione che ha ritenuto non configurabile in ipotesi analoga un danno non patrimoniale risarcibile, argomentando che tale danno presuppone la lesione di un valore inerente la persona, in tali casi già tutelato dall'erogazione dell'indennizzo stesso, dal momento che nega rilievo costituzionale al principio dell'effettività della tutela della salute e dell'assistenza sociale di cui agli artt.32 e 38 Cost.

Quale metodo di calcolo per la liquidazione equitativa di tale voce di danno, si reputa idoneo il parametro indicato in ricorso di una percentuale degli importi versati a titolo di arretrati, pari al 20%, già utilizzata in precedenti controversie, che tiene conto del tipo di disagio e dell'ingiustificatezza e lunghezza del ritardo, da liquidarsi in moneta attuale.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

**P.Q.M.**

accertato il diritto del ricorrente alla rivalutazione dell'indennizzo per cui è causa, comprensivo della quota riferita all'indennità integrativa speciale, con decorrenza 1/7/02,

condanna

il ministero convenuto al pagamento in favore della ricorrente dei relativi importi, con interessi legai dalle singole scadenze al saldo.

Condanna

il ministero convenuto al risarcimento del danno liquidato in via equitativa nella misura del 20% dell'importo capitale corrisposto in data 15 agosto 2001 nonché alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 2.000 da distrarsi.

Ritenuta la particolare complessità della controversia, fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.

Milano, 25 febbraio 2010

Depositato nella Cancelleria della Sez. Lavoro  
del Tribunale Ordinario di Milano

OGGI 23 APR. 2010

IL CANCELLIERE C.I.  
CANCELLIERE  
A. MIZZI

Il Giudice  
dr.ssa Monica Vitelli

*M. Vitelli*